



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 1/EL/2025

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura, ambiente
e cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025.

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 51 del 23 dicembre 2024 – numero straordinario n. 2 – sono state pubblicate la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2025” e la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 6, recante “Legge regionale di stabilità 2025”.

<https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2024/51/N2/N2512401.pdf>

Entrambe le leggi regionali sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione e recano alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

Sindaci. Astensione dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato. A decorrere dal turno elettorale generale del 2025.

L'articolo 64, comma 1, del CEL prevede che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

La norma regionale riprende letteralmente la formulazione dell'articolo 78, comma 3, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

Né il CEL né il TUEL precisano se l'obbligo di astensione sussista in capo al sindaco anche qualora questi abbia delegato interamente le materie in questione ad altri componenti la giunta.

Secondo il Ministero dell'Interno (pareri 9 marzo 2010 – 25 novembre 2014) l'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività professionale non sarebbe stato operante qualora il sindaco si fosse avvalso della facoltà di delega in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici.

La Corte di Cassazione, rigettando un ricorso del Consiglio Nazionale degli Architetti, aveva ritenuto (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 19 luglio 2016, n. 14764) che l'obbligo di astensione sussistesse in capo al sindaco nonostante la delega delle intere materie in questione, in quanto essendo organo responsabile dell'amministrazione del comune e "presidente" della giunta, sovrintende a tutte le attività dell'ente, seppur delegate.

L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 – frutto di una iniziativa consiliare – aveva aggiunto all'articolo 64 del CEL un comma 1-*bis*, specificando che l'obbligo di astensione non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

In sede di controllo di legittimità costituzionale della legge regionale n. 7 del 2021 il Governo aveva rilevato criticità nella nuova disposizione.

Nelle interlocuzioni intervenute con il Dipartimento degli Affari regionali e con i Ministeri competenti non era stato possibile superare i rilievi. Il Presidente e il Vicepresidente della Regione avevano pertanto assunto l'impegno a proporre al Consiglio regionale una norma abrogativa.

Si è quindi deciso di abrogare il comma 1-*bis* dell'articolo 64 del CEL, con effetto a decorrere dal turno elettorale generale del 2025.

Pertanto, a decorrere dal turno elettorale generale del 2025, l'obbligo di astensione dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica, stabilito dal comma 1 dell'articolo 64 del CEL per i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, dovrà ritenersi sempre sussistente in capo al sindaco, nonostante la delega delle intere materie in questione, secondo l'interpretazione della citata pronuncia della Corte di Cassazione.

(Per i soli comuni della provincia di Bolzano) Incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti comunali dalla provincia autonoma di Bolzano e dagli altri enti del sistema pubblico provinciale. Durata dell'incarico, aspettativa e riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Con la legge regionale 25 luglio 2023, n. 5 è stato introdotto nel CEL il nuovo articolo 135-*bis* (Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano) al fine di uniformare la disciplina ordinamentale regionale sulla dirigenza dei comuni alla riforma organica della disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale recata dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6.

L'adeguamento della disciplina regionale aveva – tra l'altro – il fine di favorire la mobilità della dirigenza non solo tra i comuni ma anche con gli altri enti del "sistema pubblico provinciale" (Provincia autonoma di Bolzano, suoi enti strumentali, agenzie provinciali, altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale).

Le prime esperienze applicative hanno tuttavia messo in luce il mancato allineamento della disciplina regionale con quella provinciale per quanto riguarda la durata degli incarichi dirigenziali, dell'aspettativa e per la computabilità dei periodi in questione ai fini dell'anzianità di servizio.

Per non vanificare la mobilità della dirigenza nel "sistema pubblico" della provincia di Bolzano, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 5 del 2024 modifica l'articolo 135-*bis* del CEL, aggiungendo un periodo alla lettera m) del comma 1: gli incarichi dirigenziali sono disciplinati dall'articolo 9, comma 1, della l.p. BZ n. 6 del 2022 anche quanto alla durata dell'incarico, dell'aspettativa ed al riconoscimento dell'anzianità di servizio.

(Per la provincia di Trento). Corso abilitante alle funzioni di segretario comunale.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5 del 2024 ha modificato l'articolo 143 (Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale) del CEL, inserendovi un comma 1-*bis*.

La Provincia autonoma di Trento, su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali, potrà organizzare il corso abilitante in collaborazione con gli stessi comuni, che garantiranno l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di tirocinio tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Ferma restando la supervisione della Provincia, che definirà con proprio provvedimento le linee-guida dell'attività di formazione, il Consorzio dei Comuni Trentini presenterà alla PAT il progetto formativo del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale.

Il progetto formativo, ottenuta la condivisione della PAT, sarà poi inviato alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

La modifica così introdotta riconosce il ruolo essenziale dei comuni, per il tramite del loro Consorzio, nella formazione teorica e nell'addestramento pratico degli aspiranti segretari comunali.

La nuova modalità di organizzazione e realizzazione del corso abilitante conferma il livello di alta formazione – di grado post-universitario – della parte teorica del corso, che sarà affidata all'Area "Scuola Enti Locali e Sistemi di certificazione" del Consorzio dei Comuni Trentini.

Per la parte del tirocinio, i corsisti saranno affiancati da segretari comunali che hanno maturato una pluriennale esperienza operativa. Potranno così acquisire – con l'inserimento in un ambiente di lavoro reale – una serie di competenze e abilità professionali.

Modifiche in materia elettorale.

La legge regionale n. 5 del 2024 ha introdotto ulteriori modifiche al CEL in materia elettorale, che – per la parte relativa ai candidati cittadini di altro Stato dell'Unione europea e per il posticipo dell'orario di chiusura dei seggi alle ore 22 in occasione del turno generale – sono già state illustrate nella Circolare n. 4 del 2024, che si richiama. Le ulteriori modifiche vengono illustrate di seguito.

Schede elettorali e bolli di sezione nei comuni mocheni e cimbro.

Le schede elettorali saranno stampate in lingua italiana e mochena per i comuni della Valle del Fersina e in lingua italiana e cimbra per il Comune di Luserna (articolo 1, comma 1, lett. e, punto 1, della legge regionale n. 5 del 2024, che sostituisce il secondo periodo nel comma 2 dell'articolo 234 del CEL).

I bolli di sezione saranno forniti in lingua italiana e tedesca per i comuni germanofoni (mocheni e cimbro) della provincia di Trento (articolo 1, comma 1, lett. e, punto 2, della legge regionale n. 5 del 2024, che aggiunge un periodo in fine al comma 3 dell'articolo 234 del CEL).

Delegati di lista. Delegato effettivo e delegato supplente.

L'articolo 242 (Modalità di presentazione delle candidature) del CEL prevede che con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale deve essere allegata l'indicazione di uno o due delegati di lista (art. 242, comma 1, lett. e).

Diversamente dalla corrispondente disciplina statale, il CEL non distingueva – in caso di indicazione di due delegati – tra delegato effettivo e delegato supplente.

Ove fossero stati indicati due delegati ed uno risultasse poi assente, erano stati sollevati dubbi circa la validità e l'efficacia delle designazioni e della dichiarazione di collegamento effettuata dall'altro delegato.

L'articolo 1, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 5 del 2024 ha inserito un inciso nel comma 1 dell'articolo 242 del CEL precisando che, in caso di indicazione di due delegati, il primo è il delegato effettivo e il secondo il delegato supplente.

Pertanto le designazioni (dei rappresentanti di lista ai seggi) e le dichiarazioni (di collegamento) saranno valide ed efficaci con la sottoscrizione del (solo) delegato effettivo o, in mancanza della sottoscrizione del delegato effettivo, con la sottoscrizione del (solo) delegato supplente.

Ovviamente nulla vieta che le designazioni e le dichiarazioni siano sottoscritte congiuntamente da entrambi i delegati.

Compensi ai componenti degli uffici elettorali per il turno elettorale generale comunale 2025. Aumento del 20%.

Infine, per completezza di informazione, si rammenta che l'articolo 1 della legge regionale di stabilità 2025 (legge regionale 20 dicembre 2024, n. 6) ha disposto un aumento del 20 per cento dei compensi aggiornati al 2025 previsti dall'articolo 232 del CEL per i componenti gli uffici elettorali di sezione.

Il maggior onere derivante dall'aumento sarà rimborsato dalla Regione ai comuni.

Si fa presente infine che la Regione ha pubblicato sul proprio sito:
<https://www.regione.taa.it/Documenti/Circolari-e-informazioni/Codice-degli-enti-locali-della-Regione-autonoma-Trentino-Alto-Adige> il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalla legge regionale n. 5 del 2024.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon
firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.